



Comune di Sezze

PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 15 del 30-04-2024

Oggetto: Approvazione delle tariffe TARI anno 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di aprile alle ore 16:30 , a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 39, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 9 comma 3 del vigente statuto comunale si è riunito il consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione

Presiede la seduta Del Duca Pietro nella qualità di Presidente:

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Parisi Francesca;

Proceduto all'appello nominale risultano:

Il Sindaco **Dr. Lucidi Lidano** è presente;

Lucidi Lidano	P	Lucidi Gianluca	P
Rieti Luigi	P	Santoro Orlando	P
Casalini Pasquale	P	Di Raimo Sergio	P
Pecorilli Federica	P	Ferrazzoli Alessandro	P
Calvano Gianluca	P	Dorin Adrian Briciu	P
Piccinella Daniele Giancarlo	A	Uscimenti Armando	P
Del Duca Pietro	P	Di Palma Serafino	P
Zaccheo Rosetta	P	Quattrini Orlando	P
Lama Federica	P		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Alle ore 18.52 rientra in aula il consigliere Di Palma.

Illustra il punto l'assessore Rezzini.

Alle ore 18.57 escono dall'aula i consiglieri Di Palma e Uscimenti, alle ore 19.05 esce dall'aula il consigliere Rieti.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. "sganciamento TARI");

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione*

del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

VISTO l’art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente;

VISTI:

- l’articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l’Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l’Autorità ha emanato – all’articolo 1 - il Testo unico per

la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2022/2025 già adottato da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31/05/2022;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/05/2023 di adozione della revisione del Piano Finanziario 2022/2025 per l'anno 2023 e successivi;

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2023/R/Rif all'articolo 7.3 *"Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8"*;

VISTO l'aggiornamento biennale del Piano Finanziario c.d. "grezzo" 2022/2025 dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani pervenuto a questo ente con prot. n. 12130 del 22/05/2024, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 27 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, redatti in ottemperanza agli allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023;

OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta con apposita Relazione a cura della Società incaricata da questo Comune (AP.PA. srl) e giunta a questo ente con prot. n. 12491 del 24/04/2024;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2024 che ha predisposto l'approvazione del Piano Finanziario unitario per il Comune di Sezze;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue:

"Art. 7.7 - L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. [...]"

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge nella Deliberazione 389/2023:

"1.2. Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1.

[...]

c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lettere a) e b), [...] assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2. e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif".

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *"7.7 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla*

tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”;

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 aggiornato in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2023 che all'articolo 1.2 dispone quanto segue: “Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

- a) il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;*
- b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024”.*

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022/2025 (annualità 2024) come allegato alla Delibera di Consiglio Comunale, n. 14 del 30.04.2024 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 4.843.670 per il 2024 e ad € 4.913.467 per il 2025;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomutate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 ottenendo così un importo pari ad € 4.750.151 per il 2024 e ad € 4.799.478 per il 2025;

TENUTO CONTO che il Comune di Sezze ha provveduto ad approvare il Bilancio di previsione 2024/2026 con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 12/04/2024, nel quale è stato previsto quale valore complessivo del PEF come approvato nella revisione infraperiodo del 2023 il valore totale di € 4.760.408,00 per le annualità 2024 e 2025;

Tenuto conto che per quanto detto al precedente capoverso l'entrata derivante dal piano tariffario TARI prevista nel bilancio di previsione approvato è di pari importo;

Preso atto che con l'art. 43 co. 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 co. 5 quinquies D.L. 228/2021 è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a*

una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Verificato che il PEF 2024/2025 ed il relativo piano tariffario, come precisato nei punti precedenti, prevede delle variazioni nell'ammontare complessivo per ognuna delle due annualità, si provvederà con successiva e tempestiva variazione di bilancio all'adeguamento delle previsioni di entrata ed uscita corrispondenti all'adozione del presente atto, precisando che le stesse saranno in ogni caso neutre in termini di equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;*

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

VISTA l'analisi effettuata dal Comune di Sezze allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), con la quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato A, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2"*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento TARI;

CONSIDERATO che a decorrere dall'annualità 2024 in ottemperanza alla Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, nell'avviso di pagamento TARI troveranno spazio anche le componenti perequative introdotte da ARERA, che saranno incassate direttamente dal Comune, salvo successivo riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

RAPPRESENTATO che il Comune di Sezze in merito a tali maggiori entrate non è competente né alla determinazione degli importi, stabiliti dalla stessa Autorità sopra richiamata, né alla gestione delle somme in entrata che saranno integralmente destinate alla copertura degli obblighi perequativi su cui lo scrivente ente non dispone di alcuna facoltà di determinazione;

RILEVATO altresì che l'anno 2024 si configurerà come prima annualità di introduzione delle suddette componenti perequative, in merito alla gestione delle quali permangono ancora perplessità non chiarite nemmeno dalla stessa Autorità che le ha disciplinate, soprattutto in ordine alle regolazioni contabili che la gestione di tali entrate comporterà;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n.10 (assenti Rieti, Di Raimo Uscimenti, Ferrazzoli, Quattrini, Di Palma, Briciu)

Votanti n. 10

Favorevoli n. 10

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
2. di approvare, per l'anno 2024 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2024

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF _{ud} (€/mq)	TV _{ud} (€/mq)	T _{ud} (€/mq)
FASCIA A	1	0,64	2,13	2,77
FASCIA B	2	0,64	2,45	3,09
FASCIA C	3	0,64	2,68	3,33
FASCIA D	4	0,64	2,83	3,48
FASCIA E	>4	0,64	2,94	3,58

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2024

Categorie	TF _{und} (€/mq)	TV _{und} (€/mq)	T _{und} (€/mq)
1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	0,85	1,14	1,99
2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini	0,85	1,14	1,99
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi	0,85	1,14	1,99
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante)	0,85	2,91	3,76
5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,85	2,74	3,59
6 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,85	1,92	2,77

Categorie	TF _{und} (€/mq)	TV _{und} (€/mq)	T _{und} (€/mq)
7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	0,85	5,48	6,33
8 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,85	2,56	3,41
9 - Discoteche, night club	0,85	2,56	3,41
10 - Negozi di generi alimentari	0,85	6,82	7,67
11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	0,85	3,17	4,02
12 - Negozi di beni durevoli	0,85	4,54	5,39
13 - Attività artigianali tipo botteghe	0,85	4,54	5,39
14 - Ospedali, case di cura e riposo	0,85	3,64	4,49
15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,85	18,20	19,05
16 - Bar, caffè, pasticceria	0,85	11,39	12,24
17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	0,85	13,66	14,51
18 - Banchi di mercato genere alimentari	0,85	10,92	11,77
19 - Banchi di mercato beni durevoli	0,85	3,64	4,49
20 - Parcheggi	0,85	1,14	1,99

3. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2024

Primo rata: scadenza 31/05/2024;

Seconda rata: scadenza 31/07/2024;

Terza rata: scadenza 30/09/2024;

Quarta rata: scadenza 30/11/2024;

Unica soluzione: scadenza 31/05/2024;

4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2024;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n.10 (assenti Rieti, Di Raimo Uscimenti, Ferrazzoli, Quattrini Di Palma, Briciu)

Votanti n. 10
Favorevoli n. 10
Contrari n. 0
Astenuiti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

<i>IL Presidente</i>	<i>IL SEGRETARIO GENERALE</i>
Del Duca Pietro	Dr. Parisi Francesca

Parere Favorevole ai sensi dell'articolo 49, comma 1, D.lg. vo 18.8.2000, n. 267:

per la regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Marchetti Laura

Per la regolarità contabile

IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Marchetti Laura

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1) **CHE** la presente deliberazione:

- ☒ E' pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Sezze, come prescritto dall'art. 124 D.Lg.vo 18.8.2000, n. 267, a partire dal 31-05-2024 per rimanervi per 15 giorni consecutivi;

Sezze li, 31-05-2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Parisi Francesca